



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/01/2024 e vi rimarrà fino al 19/01/2024.

Li 03/01/2024

L'ADDETTO ALL'ALBO
Cosimo Di Rella

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.90/2023 del 27.12.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.

Il 27 dicembre 2023 alle ore 08,58 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Chieco Pasquale Roberto	P	Mazzone Giovanni	A
Scardigno Michele	P	Montaruli Domenica	P
Bruni Angela	P	Paparella Mario	A
Caldarola Giuseppe	P	Paparella Pietro	P
Caldarola Lia	P	Rutigliani Mariatiziana	A
Cantatore Vito	P	Spinelli Patrizio	P
Chiarulli Giuliano	P	Summo Simona	A
Lorusso Luciano	A	Turturro Giovanni	P
Mastrorilli Biagio	P		

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoa.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 02/12/2023	Data: 02/12/2023
Responsabile di Settore Marianna Marzocca	Responsabile del Settore Finanziario Marianna Marzocca

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto n.10 dell'odg avente ad oggetto:" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

VISTA la Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*";

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 la quale all'art.1, comma 639, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

- 1) una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l'imposta municipale propria (IMU);
- 2) una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- 3) una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (*Legge di bilancio 2020*), il quale stabilisce che "... *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...*" ;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013 e s.m.i., sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

VISTI altresì il D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. e l'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., direttamente o indirettamente richiamati dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RILEVATO CHE, ai sensi della Legge 160/2019 commi da 739 a 783:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, **escluse le abitazioni principali** accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- il gettito dell'imposta è interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745, 746 e 747 dell'art 1 della Legge n. 160/2019, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, e 741 letteta b) della Legge n. 160/2019, **l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritti in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

DATO ATTO che il Comune di Ruvo di Puglia si è avvalso della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (*art. 7, comma f) del vigente Regolamento IMU*);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) della Legge 160/2019, **sono considerate abitazioni principali, e pertanto l'IMU non si applica:**

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- c) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai fini dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'agevolazione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è definita secondo le disposizioni di cui ai commi da 745 a 747, art. 1, della Legge n. 160/2019 i quali stabiliscono che **la base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

- *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;*
- *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.”;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con la legge 27/05/1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19/11/2012, n. 200;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 è ridotta al 75%;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 749 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità

immobiliare adibita ad “*abitazione principale*” classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’Art. 93 del DPR n. 616/1977;

DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 e s.m.i., conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

EVIDENZIATO, dunque, che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019);
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

DATO ATTO che l’art. 1, della Legge 30/12/2020 n. 178, ha previsto al comma 48, che, a partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

VISTA l’art. 1, c. 81, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (*legge finanziaria 2023*) il quale dispone:

“All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne’ disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno

diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 1 commi 756 e 757 della legge 160/2019, così come modificati dall'art 1 comma 837 della Legge 190/2022, a decorrere dall'anno 2021, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della legge 160/2019 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

RICHIAMATA la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto: “*Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote*”, la quale ha chiarito quanto segue: “... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756. Nella medesima ottica deve essere letto, a ben guardare, il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it richiede, con riferimento alle aliquote, l'inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757. Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ...”;

VISTO il D.M. del 7 luglio 2023 “*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”, il quale individua le fattispecie alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma 757 della legge 160/2019;

RICHIAMATO il Decreto Legge 29/09/2023 n. 132, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 novembre 2023, n. 170, art. 6-ter, comma 1, il quale dispone: “*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del*

prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”;

DATO ATTO che in seguito alla proroga al 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote IMU, di cui all'art. 1, co. 756 e 757, L. 160/2019, il Dipartimento del MEF, attraverso un comunicato del 30 novembre 2023, ha precisato che l'applicazione “*Gestione IMU*”, con cui i Comuni possono elaborare e trasmettere il citato prospetto, resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale;

DATO ATTO, altresì che nel richiamato comunicato viene anche chiarito che: *“i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza. Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023”*;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad Oggetto: *“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2023”*;

RITENUTO necessario, per quanto sopra illustrato e allo scopo di garantire la corretta gestione, nonché il mantenimento e l'espletamento dei servizi erogati da questo Comune e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2024, la misura delle aliquote IMU già previste nell'anno 2023, decorrenti dal 01/01/2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge n. 160/2019 come di seguito indicato:

IMU 2024	
CATEGORIE DI IMMOBILI	Aliquote/detrazioni
Abitazione principale (Cat. A) e relative pertinenze (<i>C/2, C/6 , C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</i>)	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	6 per mille

Detrazione per abitazione principale (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	€ 200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato</i>)	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>dal 01/01/2022 – ex comma 751 Legge 160/2019</i>)	ESENTI
Immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (<i>art. 1, comma 759, L. 160/2019</i>)	ESENTI

IMU 2024	
ALIQUOTA ORDINARIA	ALIQUOTA
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie	10,6 per mille

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i. (*giusta Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/03/2020*);

DATO ATTO che in merito all'obbligo della dichiarazione IMU, il comma 769 della citata L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “*entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta*”;

VISTI:

- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del citato D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., il quale prevede che “ ... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ...*”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui: “ ... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato in data 12/12/2023 dalla 4A Commissione Consigliare;

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2020;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole circa la conformità della proposta di deliberazione rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto Comunale e ai Regolamenti Interni del reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art 8, Regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che al momento della votazione i Consiglieri presenti e votanti sono n.12 (assenti Lorusso, Rutigliani, Summo, Mazzone G., Paparella M.);

Con n.9 voti favorevoli, n.3 voti contrari (Cantatore, Mastrorilli, Paparella P.) resi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- DI APPROVARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria **per l'anno 2024**, confermando le aliquote e detrazioni 2023 secondo la tabella di seguito riportata:

IMU 2024	
CATEGORIE DI IMMOBILI	Aliquote/detrazioni
Abitazione principale (Cat. A) e relative pertinenze (<i>C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</i>)	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	€ 200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato</i>)	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI

Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>dal 01/01/2022 – ex comma 751 Legge 160/2019</i>)	ESENTI
Immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (<i>art. I, comma 759, L. 160/2019</i>).	ESENTI

IMU 2024	
ALIQUOTA ORDINARIA	ALIQUOTA
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie	10,6 per mille

2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento Comunale IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139 e s.m.i., dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, ridotta al 75%.

4. **DI DARE ATTO** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in “*autoliquidazione*”, in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 744, art. 1, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%.
6. **DI DARE ATTO** che, al momento della redazione del presente provvedimento, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze previsto dal comma 757, art. 1, Legge n. 160/2019, non risulta essere stato emanato e che, pertanto, le aliquote per l’anno 2023 vengono deliberate sulla base e con le modalità previste dalle disposizioni normative ad oggi vigenti.
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i. (*Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/03/2020*).
8. **DI DEMANDARE** alla Direttrice dell’Area 2 – *Risorse Economiche e Bilancio* - di questo Ente l’adozione di ogni atto gestionale derivante dal presente provvedimento e in particolare:
 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, affinché la presente deliberazione venga pubblicata nei termini di legge;
 - di pubblicare il presente deliberato sul sito istituzionale di questo Ente;
 - di dare al presente atto la più ampia diffusione mediante avvisi pubblici, comunicati stampa ed ogni altro mezzo a ciò preposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con separata votazione, con voti n.9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cantatore, Mastrorilli, Paparella P.) resi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., al fine di ottemperare ai richiamati obblighi di legge.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Michele Scardigno

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoa

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/12/2023 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 27/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoa
